

23/42/SR10/C11

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE  
“REVISIONE DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE”**

**Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

***Punto 10) Odg Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, con le richieste di modifica di seguito riportate.

All’**articolo 1, comma 1** sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole “*la presente legge*” sono aggiunte “, *nel rispetto dell’art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione*”;
- dopo le parole “*sistema degli incentivi*” sono aggiunte “*statali*”;

All’**articolo 2** sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 dopo le parole “*politiche pubbliche*” sono aggiunte “*statali*”;
- alla lettera c) è aggiunto infine: “, *anche in coerenza con le regole di trasparenza dell’attuazione dei Fondi strutturali*”;
- Alla lettera h) dopo le parole “*dell’imprenditoria femminile*” sono aggiunte “*delle nuove imprese*”;

All’**articolo 3** sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 2 lett. a) sono aggiunte infine “*e ferma restando l’autonomia delle Regioni nell’individuazione di ulteriori modelli per l’attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali*”;

All’**articolo 4** sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1 dopo le parole “*principi e criteri direttivi*” sono aggiunte “, *nel rispetto dell’autonomia programmatica delle regioni*”;

All’**articolo 5** sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1:
  - le parole “*prevenire la sovrapposizione*” sono sostituite “*favorire la complementarità e la sinergia*”
  - dopo le parole “*soluzioni di raccordo*” sono aggiunte “, *ivi compreso l’istituzione di tavoli di confronto interistituzionali*,”
  - dopo le parole “*lettera c) favoriscono*” sono aggiunte “*l’eventuale compartecipazione finanziaria*”
- dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1-bis “*Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario*”;

All'**articolo 6** sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1 lettera a) le parole “, *inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti,*” sono soppresse;
- Al comma 1 lett. b) 3) è aggiunto infine: “*sono fatte salve le disposizioni che regolano l'individuazione e gli oneri delle società in house delle Amministrazioni regionali concedenti ovvero dei Soggetti Gestori individuati secondo le regole dei Fondi strutturali.*”
- Al comma 1 lett. b) 4) è aggiunto infine: “*e di verifica sul cumulo delle agevolazioni*”;

All'**articolo 7** sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 4 le parole “*all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*” sono sostituite da “*all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266*”.

All'**articolo 9** sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 dopo le parole “*della presente legge*” sono aggiunte “*e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa*”
- al comma 1 dopo le parole “*norme di attuazione*” sono aggiunte “*anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*”.

Roma, 19 aprile 2023